

Domande frequenti in tema di attività Edile:

Il cantiere edile non è propriamente un "impianto di produzione". Nel caso in cui sia necessario tenere un registro di carico e scarico a suo parere è possibile conservarlo presso la sede dell'impresa Edile assimilando l'attività edile ad un'attività di manutenzione?

Per l'impresa edile quindi ogni cantiere deve essere iscritto **in visura camerale** per configurare come unità locale su cui far vidimare il registro di carico e scarico? O è possibile, nel caso in cui il cantiere non sia presente in visura, gestire i movimenti su quel cantiere come extra unità locale e indicare tale dicitura sul registro nel campo annotazioni?

NORMA da applicare nelle diverse situazioni

➔ **Art. 190 comma 1 D.lgs. 152/06** ➔ luogo di tenuta del registro

Ubicazione ->

sono tenuti o resi accessibili presso:

ogni impianto di:

✓ **produzione**

✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

sede operativa per:

✓ raccoglitori/trasportatori

✓ commercianti/intermediari

➔ **Regimi in deroga -> manutenzione:**

Art. 230 comma 1 D.lgs. 152/06 ➔ **manutenzione infrastruttura**

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, può coincidere con:

la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o

la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero

il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Art. 230 comma 11 D.lgs. 152/06

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo (indicato sopra).

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono *essere tenuti presso le sedì di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente*, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis

Art. 193 comma 19 D.lgs. 152/06 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94...

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

→ **Estratto dalla circolare *MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0051657.14-05-2021***

In considerazione della previsione introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 193 del codice ambientale che stabilisce che "i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività" e che "Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione", si chiede di chiarire se:

- a. ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di "piccoli interventi edili";*
- b. ci sia un criterio dimensionale per il concetto di "quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito" previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19;*
- c. nei casi indicati primo periodo del comma 19 sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione;*
- d. in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra – per il trasporto – il requisito dell'iscrizione all'Albo.*

Con riferimento a quanto rappresentato, si chiarisce quanto segue.

La disposizione dell'articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrano anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.

Al riguardo, con riferimento ai quesiti sub a) e sub b), la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.

.....

→ **DA istruzioni MUD:**

5.1.2 Unità Locale

Va indicata l'unità locale presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

L'unità locale coincide con la sede legale nei seguenti casi:

- soggetti che svolgono attività di solo trasporto;
- attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Per unità locale si intende altresì la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

Importante:

Per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006, l'unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del medesimo all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006.

Per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1 lettere m) o) e p) del D.lgs. 152/2006 (attività di bonifica di siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE. E moduli RE

Fatti salvi i casi già indicati al punto 5.1.2, vanno riportati in questo rigo, a titolo esemplificativo, i rifiuti:

- a) prodotti in siti che non costituiscono unità locali del dichiarante come cantieri temporanei o mobili, anche di bonifica
- b) originati da attività di manutenzione che il dichiarante svolge presso unità locali di terzi ove sia prevista la presa in carico dei rifiuti da parte del dichiarante
- c) derivanti da attività di bonifica di beni contenenti amianto
- d) derivanti da pulizia manutentiva di reti fognarie.

Sintesi:

- trattandosi di attività definita alla lettera b) dell'art. 184 l'attività edile **ha obbligo solo per i rifiuti speciali pericolosi**. Rientrano in tale contesto i codici ATECO 41, 42, 43
- quando **non ci si trovi all'interno di attività di manutenzione** (art. 230 comma 1 e art. 193 comma 19) poiché regimi particolari e ben definiti
- **l'impianto di produzione non è unità locale**, ma è il luogo dove si producono i rifiuti,
- **la manutenzione è un regime che semplifica gli obblighi amministrativi** della gestione dei rifiuti dei cantieri nei quali si effettua l'attività manutentiva (la finzione giuridica permette la traslazione del luogo di produzione sulla sede del manutentore per art. 193 comma 19 ed elenca una serie di possibilità a scelta per l'art. 230 commi 1 e 11
- i cantieri nei quali non si effettua attività di manutenzione rientrano nel regime ordinario